

STATUTO

Art. 1 – Denominazione/Natura della Scuola

La Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria ed il commercio "Enrico Mattei" comprensiva della sede distaccata di Bolzano Scuola professionale provinciale per le professioni sociali "Emmanuel Lévinas". professionale provinciale "E. Mattei", denominata con DPGP n. 814 del 19/07/2016, dal 1 gennaio 2017 è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 1/bis della LP 40/1992. In accordo con la propria natura pubblica la scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca.

Art. 2 – Finalità

La scuola persegue le finalità previste dalla Legge Provinciale 40 del 12 novembre 1992, promuove la formazione e l'elevazione professionale, al fine di favorire la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, per accrescere la competitività e l'innovazione del sistema economico provinciale e facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita sociale. La Scuola costituisce un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente. La Scuola assicura la piena attuazione del principio della pari opportunità nel lavoro e nello studio e opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi.

Art. 3 – Organi della scuola professionale

Gli organi della scuola sono:

- Il consiglio di istituto
- Il dirigente
- Il collegio dei docenti
- Il consiglio di classe

Art. 4 – Il consiglio di istituto

Il consiglio di istituto è composto di quattordici membri, vale a dire il direttore e il segretario della scuola professionale, sei rappresentanti degli insegnanti, due rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli alunni. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto con funzioni consultive anche quei professionisti che operano con compiti sociali, psico-pedagogici, medici nonché di consulenza nel campo delle scuole professionali.

Il Consiglio di Istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attività della scuola professionale. In particolare:

- (a) redige, approva e modifica lo statuto, comprese le modalità di elezione nonché la sostituzione dei propri componenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
- b) approva il piano triennale dell'offerta formativa,
- c) approva il budget economico e il budget degli investimenti,
- d) approva il bilancio di esercizio,

- e) delibera il regolamento di istituto,
- f) approva direttive per la stipula di contratti e convenzioni con soggetti esterni,
- g) esercita tutte le ulteriori funzioni riconosciute da disposizioni provinciali,
- h) valuta le richieste di frequenza di studenti "uditori" nei diversi corsi offerti dalla scuola.

Il consiglio di istituto rimane in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza. La composizione del consiglio di istituto è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il dirigente è membro di diritto,
- b) il numero delle rappresentanze elette dagli alunni e dalle alunne nonché dai genitori corrisponde al numero delle rappresentanze elette dal personale docente,
- c) una o un rappresentante della segreteria della scuola professionale è membro di diritto,
- d) il consiglio può essere integrato da ulteriori persone che non hanno diritto di voto,
- e) il consiglio di istituto è composto da non meno di 8 membri.

Il consiglio di Istituto è presieduto da un componente eletto nel suo seno. Il Presidente resta in carica finché il Consiglio che lo ha eletto non cessa le sue funzioni salvo nel caso di dimissioni o di decadenza o di revoca. Le funzioni di segretario del Consiglio d'Istituto sono svolte dal segretario scolastico. Il Consiglio d'istituto è convocato dal Presidente con almeno 15 giorni di anticipo. La redazione dell'invito spetta al personale di segreteria con i mezzi ritenuti più idonei. Se non si raggiunge il numero legale necessario per la validità della riunione, il Presidente deve riconvocare il Consiglio nei giorni successivi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli alunni e le alunne minorenni che fanno parte del consiglio d'istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda il budget economico, il budget degli investimenti e il bilancio di esercizio nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie. In tutte le riunioni di ciascun organo collegiale è prevista la redazione di un verbale, sottoscritto da Presidente e dal Segretario. I verbali delle riunioni possono essere letti ed approvati seduta stante o nella seduta immediatamente successiva. Il componente eletto può rinunciare alla carica presentando, mediante atto scritto, le dimissioni che devono essere consegnate al Presidente il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più componenti elettivi, può subentrare colui il quale sia risultato primo dei non eletti, rimane in carica fino alla scadenza dell'organo collegiale.

Art. 5 – Il dirigente

Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole scuole professionali ai direttori delle scuole professionali provinciali è conferita la qualifica dirigenziale. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicura la gestione unitaria della scuola professionale, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all'istituzione scolastica autonoma dalla Provincia.

Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori condizioni per l'apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni e delle alunne, e, per le persone adulte, all'accesso ad un aggiornamento e ad una formazione professionale continua nonché alla formazione di maestro, per l'esercizio della libertà

d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano triennale dell'offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere. Il direttore o la direttrice nomina per ogni classe un insegnante capo classe. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati.

È competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche. Contro il provvedimento di diniego dell'utilizzo di edifici e impianti scolastici, per iniziative extrascolastiche è ammesso ricorso al competente assessore provinciale al patrimonio, che decide in via definitiva, sentito l'assessore o gli assessori competenti.

Art. 6 – Il collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è competente per la progettazione, l'elaborazione e l'attuazione delle attività educative, didattiche e formative sulla base delle vigenti disposizioni provinciali. In particolare:

- a) nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico;
- b) sottopone al consiglio di istituto il progetto educativo dell'istituzione scolastica (PTOF);
- c) delibera il piano annuale delle proprie attività proposto dal dirigente scolastico;
- d) modifica e approva il regolamento scolastico;
- e) provvede all'adozione dei libri di testo ed alla scelta dei sussidi didattici.

Il collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente della scuola e dalla o dal dirigente della scuola professionale che lo presiede e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento; se invitati, possono partecipare alle sedute del Collegio dei docenti i collaboratori all'integrazione, gli educatori ed eventuali mediatori culturali, psicologi senza diritto di voto. Il voto del Dirigente scolastico prevale in caso di parità di voto.

Di norma viene convocato dal dirigente all'inizio e alla fine dell'anno scolastico e tutte le volte che lo ritiene necessario; la convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli insegnanti. Il Presidente designa il segretario (di norma il sostituto di direzione) che sovrintende alla stesura del verbale contenente le deliberazioni e gli atti della seduta. Il verbale viene redatto in forma sintetica dal segretario del Collegio dei docenti. Esso riporta – secondo l'ordine del giorno – le proposte/le delibere da votare, una sintesi del dibattito, i risultati delle votazioni e i testi delle delibere approvate. Il verbale viene redatto entro 15 giorni dalla seduta e lasciato in segreteria per la presa visione degli interessati. Il verbale viene approvato nella seduta successiva. Le votazioni avvengono di norma per voto palese, a meno che un'eventuale proposta di voto segreto sia approvata dalla maggioranza del collegio. Le votazioni relative a persone avvengono di norma per voto segreto, a meno che un'eventuale proposta di voto palese sia approvata dalla maggioranza del collegio.

Le delibere vengono adottate solo se votate almeno dalla metà più uno dei voti validi espressi dei componenti presenti in aula. Conclusa la votazione il Presidente proclama immediatamente il risultato. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione ed alla votazione nella medesima seduta.

Art. 7 – Il consiglio di classe

Il consiglio di classe:

- a) assume la comune responsabilità per definire i percorsi formativi e per assicurare il successo formativo delle alunne e degli alunni;
- b) programma e delibera le attività pedagogico-didattiche della rispettiva classe o del rispettivo gruppo di alunne e alunni;
- c) valuta i processi di apprendimento e il rendimento delle alunne e degli alunni secondo le disposizioni in materia e nel rispetto delle indicazioni provinciali;
- d) delibera in merito ai provvedimenti disciplinari;
- e) esercita tutte le ulteriori funzioni attribuite dalle disposizioni provinciali;

Nell'ambito della valutazione delle alunne e degli alunni il consiglio di classe è composto:

- a) dalla o dal dirigente della scuola professionale, dalla sua vicaria o dal suo vicario, oppure ancora da una docente della classe delegata o da un docente della classe delegato che lo presiede e il cui voto è determinante in caso di parità di voto;
- b) dai docenti degli insegnamenti curricolari delle rispettive alunne e dei rispettivi alunni; qualora una disciplina sia impartita da due o più docenti, a questi spetta un solo voto;
- c) dalla o dal docente di sostegno assegnata o assegnato alla classe.

Alle sedute del consiglio di classe partecipano, senza diritto di voto, anche le collaboratrici e i collaboratori all'integrazione.

Per ulteriori attività non oggetto di valutazione delle alunne o degli alunni partecipa un rappresentante degli allievi eletto dagli allievi della classe e un rappresentante dei genitori o di chi ne fa le veci, se lo richiede almeno un terzo dei genitori degli allievi della classe.

Il dirigente scolastico definisce il calendario dei consigli di classe su base annuale o semestrale;

Il consiglio di classe viene convocato dal dirigente scolastico e ogni qual volta lo richieda almeno la metà dei suoi componenti. Viene presieduto dal dirigente scolastico o dall'insegnante capoclasse oppure da un insegnante membro del consiglio nominato dal dirigente scolastico. Il dirigente scolastico assegna la funzione di segretario all'insegnante capoclasse o, in sua assenza, ad un altro membro del consiglio di classe. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; ogni membro dispone di un solo voto, non è possibile astenersi dalle votazioni; a parità di voti è determinante il voto di chi presiede. Per ogni seduta del consiglio di classe viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 8 - Insegnante capoclasse:

Per ogni classe di norma viene designato un insegnante capoclasse (tutor), cui gli alunni si possono rivolgere per problemi di carattere educativo o didattico, o relativi ai rapporti con i docenti. L'insegnante capoclasse è il punto di riferimento per i problemi che sorgono all'interno della classe, in particolare svolge le seguenti mansioni:

- cura, in collaborazione col dirigente scolastico, i rapporti scuola/alunni e scuola/famiglie e funge da collegamento tra i docenti della classe e il dirigente scolastico;
- indirizza l'attività del Consiglio di classe perché sia coerente con le indicazioni del PTOF;
- promuove la definizione degli obiettivi formativi e didattici trasversali segnalando l'eventuale difficoltà del loro raggiungimento nel corso dell'anno scolastico;
- presiede le riunioni dei consigli di classe in caso di assenza del dirigente scolastico;
- rappresenta il principale riferimento per gli alunni, raccoglie esigenze, proposte, problemi, situazioni particolari relativi alla classe e le presenta al consiglio di classe;
- mantiene un quadro aggiornato di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche alle quali la classe partecipa, segnalando eventuali sovrapposizioni;
- nel corso dei Consigli di classe presenta un quadro generale dell'andamento didattico e disciplinare del gruppo classe ai colleghi, ai rappresentanti degli alunni e dei genitori;
- controlla periodicamente il registro elettronico di classe (assenze, ritardi, provvedimenti disciplinari, firme docenti) segnalando eventuali problematiche;
- cura e coordina la predisposizione e la raccolta dei materiali relativi ai consigli di classe;
- propone, in sede di scrutinio, il voto di condotta;
- redige i verbali delle riunioni dei consigli di classe e, nel caso delle quinte classi, cura la stesura del documento finale per gli esami di Stato;
- provvede, in collaborazione con la segreteria, ad informare le famiglie degli studenti che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari, cura la comunicazione con le famiglie in caso di non ammissione alla classe successiva dopo gli scrutini di giugno e di fine agosto;
- controlla e fornisce alla segreteria i dati e le comunicazioni da inviare alle famiglie degli allievi, dopo le valutazioni intermedie e finali;
- autorizza le assemblee di classe e ne raccoglie e controlla i verbali;
- raccoglie i dati significativi della carriera scolastica degli alunni: valutazioni di stage, esiti delle prove di recupero, competenze trasversali ecc.

Art. 9 - Frequenza scolastica

Gli allievi sono tenuti a frequentare con regolarità e puntualità le lezioni previste dall'orario delle attività formative. Oltre a ciò gli allievi sono tenuti a partecipare a iniziative formative dichiarate vincolanti dalla direzione, anche se le stesse si svolgono al di fuori del normale orario delle attività formative.

Per la valutazione conclusiva in ciascuna materia, modulo e area di competenza, ove esistano, e per l'ammissione all'esame finale, l'allievo deve aver frequentato i quattro quinti delle lezioni in ciascuna materia nel corso dell'anno formativo ed aver conseguito il numero minimo previsto di valutazioni.

Se un allievo ha frequentato meno di quattro quinti delle lezioni, il consiglio di classe può, nel caso in cui sussistano gravi o validi motivi, promuoverlo comunque ed ammetterlo all'esame finale. Per i corsi socio-sanitari la percentuale di presenza viene fissata dalla delibera di Giunta Provinciale n. 743/2014. L'allievo deve comunicare ogni sua assenza all'insegnante capoclasse nello stesso giorno dell'assenza. Le assenze vanno giustificate contestualmente al rientro in classe.

Art. 10 - Diritto di riunione e di rappresentanza per genitori e alunni

Le alunne e gli alunni come i genitori delle alunne e degli alunni hanno il diritto di riunirsi nei locali della scuola secondo le modalità stabilite dal consiglio di istituto. Le assemblee degli alunni servono a discutere i problemi della classe o della scuola e offrono l'opportunità di un confronto democratico su problematiche di natura scolastica e sociale in direzione di una formazione civica e culturale allargata.

Le assemblee di alunni e genitori possono svolgersi a livello di classe o di scuola. A seconda della disponibilità delle sale, l'assemblea degli alunni può essere suddivisa per classi parallele. Per le assemblee degli studenti a livello di scuola possono essere utilizzate durante un anno un totale di 6 ore di lezione. Per le assemblee degli studenti a livello di classe possono essere utilizzate nel corso dell'anno scolastico complessivamente un totale di 4 ore di lezione. Per la trattazione di ambiti tematici particolarmente rilevanti il consiglio di istituto può approvare annualmente ulteriori assemblee studentesche aggiuntive, argomenti di particolare importanza. Se sono disponibili gli spazi, al di fuori dell'orario di lezione, possono essere svolte ulteriori assemblee.

Art. 11 - Modalità di informazione degli alunni, delle alunne e delle famiglie

La comunicazione con gli alunni e le famiglie è generalmente digitale. Le informazioni sono messe a disposizione degli alunni e delle famiglie di norma attraverso il registro digitale delle classi, le comunicazioni scritte del dirigente o dei singoli insegnanti avvengono, laddove possibile in formato digitale.

Art.12 - Convocazione delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali hanno luogo entro il mese di ottobre dell'anno in cui scade il rispettivo organo collegiale. Il dirigente scolastico convoca le elezioni, precisando le modalità e i termini per la compilazione delle liste elettorali, la presentazione delle candidature, per l'esercizio del voto, lo scrutinio e ogni altra procedura elettorale, e provvede allo svolgimento delle elezioni.

Art. 13 - Elezioni nel quadro di una riunione del collegio docenti, di una assemblea del consiglio degli studenti o del consiglio dei genitori.

Gli insegnanti eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di Istituto, in occasione di una riunione del collegio docenti. Gli alunni eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di Istituto in occasione di una riunione del Consiglio degli studenti. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale eleggono i loro rappresentanti nel consiglio di istituto in occasione di una riunione dei genitori.

Art. 14 - Nomina e prima convocazione

Il dirigente scolastico proclama con decreto gli eletti nei vari organi collegiali e convoca l'assemblea costituente del rispettivo organo entro 30 giorni dall'elezione. Il decreto di nomina sarà pubblicato sulla bacheca della scuola e sul sito istituzionale.